

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLO STATUTO

Art. 1.-(Campo di applicazione del regolamento)

Il funzionamento tecnico-amministrativo del consorzio è retto, oltre che dalle disposizioni dell'atto costitutivo e dallo statuto dal presente regolamento che vincola tutti i consorziati e forma parte integrante del contratto del consorzio.

TITOLO I -Attività del consorzio

Art. 2. -(Operazioni)

Il consorzio potrà concedere avalli, fideiussioni, ipoteche ed in genere garanzie a favore e nell'interesse dei consorziati, nonché esercitare qualsiasi attività ed effettuare qualsiasi operazione ritenuta dal consiglio di amministrazione necessaria ed utile per il conseguimento degli scopi sociali.

Nessuna operazione che comporti assunzione di responsabilità verso terzi potrà essere iniziata dal consorzio se in precedenza i consorziati interessati alla operazione non abbiano dato idonee garanzie (provvedendo al finanziamento dell'operazione stessa ed alla copertura di ogni rischio ad essa relativo, oppure fornendo adeguata cauzione, oppure in altro modo idoneo eventualmente stabilito dal regolamento) circa l'adempimento delle rispettive obbligazioni da essi assunte verso il consorzio.

Nel caso di attività di cui all'art. 4 dello statuto (funzioni comuni di tutela, ricerca, sviluppo, valorizzazione, gestione delle risorse ambientali) svolte dal Consorzio su incarico di terzi le modalità di attuazione saranno definite da apposita convenzione.

Operazioni per conto dei consorziati dovranno essere approvate dal consiglio di amministrazione e comunicate all'assemblea dei soci.

Art. 3. -(Attività)

Il consorzio ha per oggetto il coordinamento di tutte le attività mutualistiche tendenti al consolidamento ed allo sviluppo di più adeguate forme di gestione delle proprietà agro-forestali e delle risorse ambientali e pertanto può esercitare tutte le attività connesse al raggiungimento di tale obiettivo.

La realizzazione degli interventi dovrà comunque ottenere il nulla osta preventivo dei soci proprietari dei beni interessati dagli stessi.

Art. 4.-(Svolgimento dei compiti)

Per lo svolgimento dei compiti statutari, il consorzio:

- a) provvede con i propri mezzi ed attrezzature;
- b) utilizza beni ed attrezzature di proprietà dei consorziati, previa apposita convenzione;
- c) utilizza beni e attrezzature di enti, di privati, di imprese messi a sua disposizione mediante apposite convenzioni;
- d) può assumere personale con contratti d'opera, instaurare rapporti di lavoro subordinato e collaborazioni professionali;
- e) amministra i contributi versati dai consorziati nonché gli altri fondi assegnati da enti, da organizzazioni, da privati, da imprese.

TITOLO II -Gestione delle attività e del patrimonio agro - forestale

Art. 5. -(Criteri generali di gestione)

Il consorzio gestisce ed amministra i beni agro-forestali dei singoli consorziati in modo autonomo e separato dai patrimoni degli altri consorziati.

Art. 6.-(Programmazione degli interventi)

Per coordinare la realizzazione delle attività di cui al precedente art. 5, il consiglio di amministrazione predispone il programma annuale di intervento, approvato dall'Assemblea dei Soci.

Art. 7. -(Opere di promozione e valorizzazione del territorio)

Per il conseguimento delle finalità statutarie, il consorzio può eseguire i seguenti interventi:

- a) Opere forestali
 - conservazione miglioramento ed ampliamento dei patrimoni boscati dei consorziati;
 - miglioramento dei boschi, ivi compresa la trasformazione di cedui in alto fusto od in ceduo composto;
 - lavori di ricostruzione dei boschi danneggiati da malattie parassitarie, da avversità atmosferiche o di altra natura o comunque degradati, o distrutti da incendio;
 - realizzazione di opere ed interventi per la prevenzione e la difesa dei boschi dagli incendi;
- b) Opere di difesa del suolo
 - rinsaldamento dei terreni franosi e sistemazioni idraulico-forestali;
 - interventi di manutenzione dei corsi d'acqua;
- c) Manutenzione della viabilità
 - miglioramento e potenziamento della viabilità agro-forestale, dei percorsi turistici e dei sentieri;
- d) Miglioramenti ambientali a fini faunistici;
- e) Promozione del turismo ambientale e di fruizioni ecosostenibili del territorio
- f) Valorizzazione della qualità dei prodotti
- g) Fornitura di servizi e consulenze verso i soci e verso terzi

Art. 8. -(Piano di assestamento dei beni agro silvo pastorali)

Tutte le proprietà agro silvo pastorali consorziate devono essere gestite in conformità con i piani di assestamento forestale.

Art. 9.-(Piano annuale delle utilizzazioni e dei miglioramenti forestali)

Il piano esecutivo annuale delle utilizzazioni e dei miglioramenti forestali deve essere redatto dal direttore tecnico all'inizio di ogni anno, sulla base delle prescrizioni contenute nei piani di assestamento di cui al precedente art. 8, in accordo con la proprietà dei boschi interessati.

Art. 10. -(Esecuzione dei lavori)

Il Consorzio, su mandato dell'Assemblea dei soci, potrà dotarsi di manodopera propria per l'esecuzione degli interventi di cui sopra.

Per i lavori di taglio, il Consorzio può dotarsi di uno o più martelli forestali propri, numerati ed affidati al direttore ed impiegati dallo stesso e dal personale abilitato.

Con specifico Regolamento si definiranno le modalità di esecuzione, di ripartizione e di contabilizzazione dei lavori delle imprese consorziate, qualora si ritenga di eseguire tali lavori in economia.

Art. 11. -(Servizio di custodia forestale)

L'eventuale servizio di custodia forestale e faunistico venatoria è rivolto alla salvaguardia ed al miglioramento dei patrimoni agro-forestale di proprietà dei consorziati nonché alla tutela dell'ambiente naturale su tutta la superficie territoriale amministrata dal consorzio.

Art. 12. -(Finanziamento del servizio di custodia forestale)

Qualora attivato il servizio di custodia forestale, i proprietari, individuali e collettivi, sono tenuti a contribuire al servizio di custodia di cui all'articolo precedente su tutti i beni agro-forestali di loro proprietà conferiti al consorzio.

Altri proprietari di beni agro-silvo-pastorali ricadenti nella circoscrizione territoriale di sorveglianza del consorzio possono chiedere al consorzio stesso di usufruire del servizio secondo apposita convenzione tecnico-finanziaria.

TITOLO III -I soci del Consorzio

Art. 13. -(Domande di adesione)

Il soggetto che intende far parte del consorzio dovrà inoltrare domanda al consiglio di amministrazione secondo le modalità stabilite dal regolamento vigente.

La domanda di ammissione dovrà contenere l'esatta denominazione dell'impresa, dell'ente, della persona o della associazione, la sua sede legale, le generalità del legale rappresentante. Essa dovrà contenere, altresì, la dichiarazione a firma autografa del legale rappresentante attestante la conoscenza delle norme statutarie, nonché di quelle del regolamento in atto e l'accettazione di ogni clausola in esse contenute.

La domanda deve essere corredata dei seguenti documenti:

A) per la proprietà agro-silvo-pastorale:

a) in caso di proprietà pubblica:

- delibera del consiglio comunale o dell'ente:
- certificato catastale delle particelle fondiari costituenti la proprietà agro-silvo-pastorale amministrabile dal consorzio:

b) in caso di beni frazionali di uso civico:

- delibera dell'organo che amministra la proprietà ai sensi degli statuti e regolamenti in vigore. nonché dell'art. 150 del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267:
- certificato catastale delle particelle fondiari costituenti la proprietà agro-silvo-pastorale inclusa nel consorzio:
- disciplinari dei diritti di godimento riservati agli aventi diritto:
- elenco degli aventi diritto;

c) in caso di proprietà privata individuale:

- certificato catastale delle proprietà assegnate alla gestione del consorzio:

d) in caso di proprietà privata associata;

- estratto autentico dello statuto sociale in vigore;
- delibera dell'assemblea dei soci che ha approvato l'adesione al consorzio;
- certificato catastale delle proprietà assegnate alla gestione del consorzio;

B) per le imprese:

a) in caso di società:

- certificato di iscrizione alla cancelleria commerciale del tribunale competente, dal quale risultino le cariche sociali in atto, i poteri degli amministratori ed i carichi pendenti;

-estratto autentico dello statuto sociale in vigore delibera dell'organo sociale che ha approvato l'adesione al consorzio;

b) in caso di ditta individuale;

-certificato di iscrizione presso la camera di commercio, industria, agricoltura, artigianato;

-certificato del casellario giudiziario del Tribunale per carichi pendenti;

c) in caso di enti pubblici:

-delibera dell'organo competente che ha approvato l'adesione al consorzio.

In ogni caso il consiglio di amministrazione potrà richiedere ulteriore documentazione.

Art. 14. -(Modalità di ammissione)

Il consiglio di amministrazione, previo esame della regolarità della istanza e dei documenti a correlazione, con proprio parere espresso in forma scritta, dovrà sottoporre la richiesta di ammissione all'assemblea alla quale è demandata ogni decisione al riguardo.

La decisione assembleare di ammissione al consorzio di un nuovo socio dovrà essere comunicata all'interessato entro 10 giorni dalla decisione a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento: essa dovrà riportare la data di decorrenza del titolo di socio e gli adempimenti dovuti. Parimenti dovrà essere comunicata la decisione di non accoglimento, ma senza obbligo di motivazione.

La delibera che respinge la domanda di ammissione non è soggetta ad impugnativa.

I soci che entrano a far parte del consorzio sono tenuti a regolarizzare la propria posizione entro 15 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di avvenuta accettazione della domanda di ammissione.

Art. 15. - (Delega)

I soci impossibilitati a partecipare alle attività del consorzio possono delegare un proprio rappresentante. La delega, che permette di rappresentare il socio in sede assembleare, può essere di tipo permanente o temporanea.

Art. 16. - (Obblighi dei consorziati)

La quota di iscrizione annuale al consorzio è fissata in Euro 10,00 per ettaro conferito. Per le imprese la quota è fissata in Euro 100 per i primi tre anni e in Euro 500,00 a decorrere dal 4° anno di adesione al Consorzio.

Per le nuove iscrizioni il consiglio di amministrazione potrà proporre una quota di ammissione, oltre alla quota di iscrizione annuale.

Operazioni dipendenti e conseguenti a specifici mandati al consorzio da parte di una o più proprietà e/o imprese consorziate dovranno essere approvate dal consiglio di amministrazione, il quale potrà richiedere uno specifico adeguato apporto al fondo consortile.

Per le operazioni assunte dagli organi del consorzio per conto dei singoli soci rispondono questi ultimi solidalmente con il fondo consortile. In caso di insolvenza nei rapporti tra i consorziati il debito dell'insolvenza si ripartisce tra tutti in proporzione delle quote.

L'eventuale responsabilità solidale che dovesse derivare a un gruppo di soci mandanti del consorzio in specifiche operazioni dovrà essere determinata, con accordi fra gli stessi, prima del conferimento del mandato.

I consorziati interessati dovranno fornire pro-quota le controgaranzie per le cauzioni e per le altre garanzie cui sarà tenuto il consorzio.

Art. 16.bis - (Rapporto con i soci in caso di concorrenza)

Il socio non può, senza il consenso degli altri soci, esercitare per conto proprio o altrui un'attività concorrente con quella del Consorzio, né partecipare come socio illimitatamente responsabile ad altra società concorrente.

La violazione è configurabile nel caso in cui l'attività concorrenziale del socio possa effettivamente arrecare un pregiudizio a quella della società.

Il consenso si presume, se l'esercizio dell'attività o la partecipazione ad altra società preesisteva al contratto sociale, e gli altri soci ne erano a conoscenza.

In caso d'inosservanza delle disposizioni del primo comma la società ha diritto al risarcimento del danno, salva l'applicazione dell'articolo 2286 del C.C.

Art. 17. -(Recesso o esclusione)

Il recesso del Socio non è ammesso entro i primi 9 anni dalla rispettiva adesione. Successivamente il recesso sarà ammissibile anche dopo ulteriori frazioni triennali per permettere l'attuazione del piano triennale delle opere pubbliche.

In caso di recesso volontario, il socio deve far pervenire comunicazione scritta al consiglio di amministrazione entro l'anno antecedente a quella di scadenza del quinquennio, secondo quanto previsto all'art. 11, ultimo comma, dello statuto.

Al recesso consegue la rifusione al consorzio da parte del socio di tutte le spese conseguenti ad impegni già assunti, salvo l'eventuale risarcimento del danno.

L'esclusione è deliberata dal consiglio di amministrazione a maggioranza dei suoi componenti. È fatto salvo, in ogni caso, l'eventuale risarcimento del danno.

I consorziati receduti, esclusi e decaduti sono responsabili verso lo stesso e verso terzi nei modi indicati nell'art. 2615 Codice Civile per tutte le obbligazioni assunte dal consorzio sino alla data in cui essi hanno cessato di farne parte e per tutte le spese di carattere generale effettuate sino alla stessa data. I nuovi titolari delle imprese o proprietà trasferite per causa di morte o per atto tra vivi sono responsabili verso il consorzio e verso terzi secondo le disposizioni di cui all'art. 2615 c.c. e per tutte le spese di carattere generale. In caso di trasferimento della proprietà consorziata anche l'alienante risponde nei termini di cui all'art. 2615 c.c. per tutte le obbligazioni assunte dal consorzio sino alla data dell'alienazione e per tutte le spese di carattere generale effettuate sino alla stessa data.

Nel caso di alienazione è prevista l'esclusione dal Consorzio del socio alienante, salva la volontà dello stesso di rimanere come socio non proprietario, previa comunicazione da effettuare entro 30 giorni dall'alienazione.

Art. 18. -(Sanzioni)

In caso di infrazione alle disposizioni dello statuto, del regolamento interno o delle delibere degli organi del consorzio, il presidente invita il socio inadempiente a presentare per iscritto le eventuali giustificazioni e convoca immediatamente il consiglio di amministrazione per i conseguenti provvedimenti e per stabilire le eventuali sanzioni.

Qualora l'inadempienza del socio non assuma gravità tale da meritare l'esclusione, secondo quanto previsto dall'art. 12 dello statuto, sono applicabili le seguenti sanzioni:

a) per morosità nel versamento delle quote di ogni tipo, nel pagamento o nel rimborso delle spese, nel risarcimento del danno o nel soddisfacimento di qualsiasi altra obbligazione pecuniaria nei confronti del consorzio o di un altro socio sono dovuti gli interessi per tutto il periodo del ritardo computati ad un saggio pari a quello applicato dal tesoriere del consorzio. Se la morosità si protrae per oltre quattro mesi, su proposta del consiglio di amministrazione, l'assemblea delibera

l'esclusione del socio moroso del consorzio. Analogo provvedimento viene adottato nel caso del ripetersi della morosità;

b) per inadempienza degli obblighi assunti dal consorzio per conto del consorziati nei confronti di terzi in relazione a lavori od altre prestazioni, in appalto, in concessione o tramite convenzione, su proposta del consiglio d'amministrazione, oltre all'addebito al socio inadempiente delle maggiori spese e del danno subito, l'assemblea può escludere il socio dalla partecipazione all'organizzazione comune fintanto che non sarà in grado di dimostrare di aver raggiunto la capacità tecnica ed operativa che risponde alle esigenze cui il consorzio deve soddisfare ed al prestigio indiscusso di cui deve godere.

È fatto salvo il ricorso a quanto stabilito all'art. 15 dello statuto.

Art. 19. -(Composizione del collegio arbitrale)

Il collegio arbitrale previsto all'art. 15 dello statuto, è costituito da tre componenti, dei quali due saranno designati rispettivamente dalle parti interessate ed il terzo, quale presidente del collegio arbitrale sarà nominato dai primi due arbitri d'accordo o in difetto di accordo, dal presidente del tribunale territorialmente competente.

Allo stesso presidente del tribunale spetterà di nominare l'arbitro che una delle parti avesse omesso di designare, purché siano decorsi venti giorni dall'invito a designarlo rivoltole dall'altra parte, con lettera raccomandata

Nel caso che le parti interessate siano più di due i tre arbitri saranno scelti su accordo di tutte le parti e, se le parti non raggiungessero solo su uno o due arbitri, l'arbitro o gli arbitri mancanti saranno nominati dal presidente del tribunale competente che designerà anche il presidente del collegio.

Il collegio giudicherà secondo equità e con piena libertà di forma salvo il diritto al contraddittorio.

Il lodo sarà inappellabile e dovrà essere reso entro sessanta giorni, salvo il caso in cui le questioni da risolversi abbiano diretta influenza allo svolgimento dell'attività del consorzio. In questo caso, il termine massimo sarà di trenta giorni. La sussistenza o meno del caso di urgenza sopra previsto è rimessa alla decisione del consiglio di amministrazione.

TITOLO IV -Funzionamento degli organi consortili

Art. 20. -(Funzionamento dell'assemblea generale dei consorziati)

L'assemblea ordinaria è convocata ogni anno entro il mese di marzo. L'assemblea straordinaria si riunisce ogni qualvolta il consiglio d'amministrazione lo ritenga necessario ovvero quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno $\frac{1}{4}$ dei componenti l'assemblea.

L'assemblea tanto ordinaria che straordinaria è convocata dal presidente del consiglio di amministrazione mediante avviso di convocazione spedito per lettera raccomandata o messaggio di posta certificata a ciascun socio almeno 10 giorni prima della riunione; in caso di urgenza l'avviso di convocazione può essere spedito anche 3 giorni prima della riunione.

L'avviso di convocazione dovrà indicare gli argomenti posti all'ordine del giorno, il luogo e la data della convocazione ed anche quella dell'eventuale seconda convocazione.

L'assemblea è valida in prima convocazione quando sono presenti almeno $\frac{2}{3}$ dei soci ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti.

L'assemblea ordinaria delibera con la maggioranza delle quote dei soci presenti o rappresentati con delega scritta.

L'assemblea straordinaria delibera con la maggioranza delle quote dei soci.

Ogni componente dell'Assemblea ha diritto ad un numero di voti proporzionale alla sua quota di partecipazione al Consorzio, proporzionale alla superficie conferita.

All'insieme dei soci che non hanno conferito patrimonio, spetta un voto pari allo 0,25 % del totale.

Le funzioni del segretario dell'assemblea sono svolte dal direttore tecnico del Consorzio.

Art. 21.-(Funzionamento del consiglio di amministrazione)

Il consiglio di amministrazione si riunisce quando lo ritenga opportuno il presidente o ne facciano richiesta almeno 2 dei suoi componenti. La convocazione è effettuata a mezzo telefono o posta elettronica da spedirsi almeno 3 giorni prima della data della riunione, salvo casi di urgenza.

Per la validità delle sedute è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti del consiglio.

Ogni componente del consiglio di amministrazione ha diritto ad un voto. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza di voti dei presenti; in caso di parità prevale il voto del presidente o di chi ne fa le veci. Per le deliberazioni aventi oggetto l'assegnazione di lavori è richiesto il voto favorevole dei 2/3 dei presenti.

Il Consiglio di Amministrazione è formato da 3 componenti in rappresentanza di Parco, Comuni e soggetti privati.

Le funzioni di segretario del consiglio di amministrazione sono svolte dal direttore tecnico del Consorzio.

Le sedute del consiglio di amministrazione possono essere svolte anche in modalità telematica, secondo le regole contenute nell'apposito allegato (Allegato A) al presente Regolamento. Dello svolgimento con modalità telematica dovrà esserne data comunicazione con la convocazione della seduta.

Art. 22. -(Revisore dei conti)

Nell'adempimento degli obblighi previsti dallo statuto il revisore dei conti compie tutte le verifiche ritenute opportune in ordine all'andamento della gestione ed ha, in particolare, l'obbligo di esaminare il rendiconto riferendone al consiglio di amministrazione. Copia della relazione è allegata al rendiconto.

Art. 23.-(Indennità, compensi e rimborsi agli amministratori)

Non sono previste indennità di carica per il presidente e i componenti il consiglio di amministrazione.

Per le missioni compiute ed autorizzate in connessione con le funzioni di carica, ai componenti il consiglio di amministrazione spetta il rimborso delle spese effettivamente sostenute e regolarmente documentate. I predetti compensi e rimborsi sono a carico del bilancio del consorzio.

TITOLO V -Gestione finanziaria del consorzio

Art. 24. -(Criteri generali di riparto)

Il contributo annuale a carico dei consorziati, per coprire le spese di organizzazione, amministrazione e gestione del consorzio, è stabilita dall'assemblea dei Soci contestualmente all'approvazione del bilancio di previsione.

Il contributo annuale è provvisoriamente fissato a zero euro.

Nella stessa seduta l'Assemblea delibera altresì i criteri di riparto fra i consorziati del contributo di cui al comma 1.

Il contributo dovrà essere corrisposto da ogni consorziato entro il mese di Aprile dell'anno di riferimento.

Nel caso ci siano introiti derivanti dal taglio del patrimonio forestale, gli utili saranno prioritariamente destinati alla copertura della quota di iscrizione annuale al Consorzio per i primi 9 anni. Successivamente ulteriori utili saranno ripartiti in quota proporzionale tra il Consorzio e il socio proprietario nella misura del 60% al Consorzio e del 40 % al socio proprietario.

Per interventi di miglioramento del patrimonio forestale finanziati da bandi o da compensazioni forestali, qualora le regole non prevedano il reinvestimento degli utili derivanti dalla vendita della legna, questi saranno ripartiti secondo il criterio fissato al precedente capoverso.

Nel caso si renda necessario realizzare interventi di taglio a fianco di infrastrutture, abitazioni o coltivi, ivi compresa la eventuale gestione del verde urbano, che risultino particolarmente onerosi e che quindi non possano essere compensati con le relative entrate (*a macchiativo negativo*), i costi saranno coperti dal singolo socio e costituiranno entrate derivanti da prestazioni richieste dai consorziati.

Il Consorzio può partecipare ad Appalti o avere affidamenti esterni nei limiti dei criteri fissati dalla normativa vigente.

Art. 25. -(Progetti, bilanci e gestione finanziaria)

L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare. Per gli incassi ed i versamenti delle entrate accertate, e per il pagamento delle spese impegnate entro il 31 dicembre, la chiusura dei conti è protratta al 31 gennaio successivo.

Il bilancio d'esercizio è redatto in ottemperanza delle norme previste dal c.c. e dalle normative sul tema.

Insieme al bilancio annuale il consorzio adotta altresì, un bilancio triennale le cui previsioni devono avere come termini di riferimento gli indirizzi generali adottati dall'assemblea e le prescrizioni dei piani di assestamento delle proprietà boschive. Il bilancio pluriennale è approvato con il provvedimento di approvazione del bilancio annuale e viene aggiornato ogni anno ricostituendone l'iniziale estensione.

Le previsioni del bilancio triennale sono formulate in termini di competenza, secondo la classificazione delle entrate e delle spese atte a rappresentare le articolazioni finanziarie dei progetti e delle attività di valorizzazione relativamente alle risorse gestite dal consorzio.

Art. 26. -(Entrate del consorzio)

Le entrate iscritte nel bilancio del consorzio sono costituite da:

- a. entrate effettive ordinarie
 - b. entrate effettive straordinarie;
 - c. contabilità speciali e partite di giro.
- a. Sono entrate ordinarie:
- i contributi ordinari dei consorziati;
 - le entrate derivanti da prestazioni richieste dai consorziati;
 - le entrate derivanti dalla prestazione di servizi a terzi;
 - i trasferimenti ordinari da enti pubblici;
 - le entrate derivanti da attività secondarie;
 - i redditi ed i proventi patrimoniali;
 - i proventi diversi.

b. Sono entrate straordinarie:

- i proventi derivanti da alienazione di beni;
- i contributi straordinari dei consorziati;
- i trasferimenti straordinari da enti pubblici;
- i proventi diversi di natura straordinaria
- la riscossione di capitali

Tutte le entrate afferenti al consorzio devono essere iscritte in bilancio registrate per contabilità separate intestate e versate sul conto corrente consortile.

Art. 27. -(Spese del consorzio)

Le spese iscritte nel bilancio del consorzio sono costituite da:

a. spese effettive ordinarie

b. spese effettive straordinarie;

a. Sono spese effettive ordinarie:

- le spese per il funzionamento degli organi sociali;
- le spese per incarichi professionali e collaborazioni
- le spese per il personale dipendente;
- le spese per prestazione di servizi;
- le spese generali;
- le spese specifiche per attività secondarie.

b. Sono spese effettive straordinarie:

- acquisizione beni mobili
- acquisizione beni immobili
- le spese di manutenzione straordinaria.
- altre spese di natura straordinaria
- le spese per l'estinzione di mutui e prestiti.

Tutte le spese sostenute dal consorzio devono essere iscritte in bilancio, registrate per contabilità separate intestate ai singoli titolari.

Art. 28.-(Procedure per la stipulazione dei contratti)

Ai sensi dell'art. 19 dello Statuto, il Consiglio di Amministrazione può delegare il Presidente od uno dei Consiglieri alla stipulazione dei contratti.

Le modalità per la stipulazione dei contratti sono curate dal direttore tecnico con l'applicazione della normativa regolante l'attività contrattuale degli enti locali.

Nei criteri per l'affidamento degli incarichi si tiene conto dell'art. 3 dello Statuto che prevede di portare i principi e la sensibilità dell'area protetta nella attività tecniche e gestionali, in particolare privilegiando il possesso di questo genere di esperienze.

Art. 29.-(Affidamento dei lavori a imprese Consorziate)

Nel rispetto delle procedure di evidenza pubblica per l'ammissione di nuovi soci, possono fare parte del Consorzio enti pubblici e imprese forestali che svolgano attività ed abbiano finalità connesse con quelle dell'art. 3 dello Statuto.

Nel rispetto del Codice dei Contratti, potranno essere affidati direttamente a tali imprese lavori o incarichi di importo inferiore a 40.000,00 euro.